



Sentenza n. 96/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. 74387 R.G. promosso da (omissis), nata a (omissis) rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Improta (MPRMNL90C16F839S), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Torre del Greco alla via Alcide de Gasperi n. 135/a (emanuele.improta@forotorre.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; pec: avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Esaminati gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 14.2.2025, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Improta e per l'Inps l'avv. Di Maio.

Fatto e Diritto

1. Con il giudizio in epigrafe la ricorrente chiedeva la restituzione di € 8.582,30 a seguito dell'indebita trattenuta di € 225,85 mensili operata dall'Inps sulla pensione a decorrere da novembre 2020 fino a dicembre 2023. Nello specifico lamentava la trattenuta in eccesso della predetta somma da parte dell'Inps a seguito del pignoramento presso terzi intervenuto a conclusione della procedura di esecuzione instaurata presso il Tribunale di Nola dall'Ader nei confronti della ricorrente debitrice.

Dopo aver inoltrato ricordo preso il Comitato di vigilanza il 19.3.2024 e in assenza di risposta, in questa sede chiedeva la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto dall'Inps.

2. Con la memoria di costituzione del 7.1.2025, l'Inps comunicava di aver provveduto alla restituzione di quanto trattenuto e pertanto chiedeva a questo Giudice di dichiarare la cessata materia del contendere.

3. In data 13.2.2025 la difesa della ricorrente depositava la nota spese ai fini della determinazione delle spese di lite.

4. All'udienza del 14.2.2025, parte ricorrente in adesione alla richiesta dell'Inps chiedeva che venisse dichiarata la cessata materia

del contendere con condanna dell'Istituto alle spese di lite; l'Inps ribadiva la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.

Il giudizio passava successivamente in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

5. Ebbene, in considerazione dell'intervenuta restituzione di € 8.701,00 da parte dell'Inps in favore della ricorrente, come dimostrato nella documentazione in atti (cedolino dicembre 2024), che ha determinato la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, è venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo (Cass. civ. Sez. Unite. Sent. 28.09.2000 n. 1048; Cass. civ. sez. I sent. 3.3.2006 n. 4714; Cass. civ. Sez. III sent. 31.8.2015, n. 17312).

In proposito la giurisprudenza ha affermato che *“la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto”* (Cass. civ. Sez. V ord. 6.8.2020 n. 16764; ex multis, Corte dei conti, Sez. Campania, sent. 14.12.2021 n. 1283).

Nel caso in esame risulta che l'Amministrazione convenuta abbia soddisfatto le pretese della ricorrente provvedendo alla restituzione di quanto trattenuto, esauendosi così tra le parti ogni posizione di

contrasto.

6. Per le suddette ragioni questo Giudice, aderendo alla richiesta delle parti, ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere.

7. Il ritardato adeguamento solo in corso di causa da parte dell'Inps è motivo per l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con la condanna dell'Istituto al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario in considerazione dell'attività effettivamente svolta (studio della controversia e fase introduttiva del giudizio) anche in relazione alla tipologia della controversia.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Condanna l'Inps al rimborso a favore della ricorrente delle spese di giudizio determinate nella somma complessiva di € 1.000,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 14.2.2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 10.03.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)